

Bruxelles, 19 giugno 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0068(COD)

10570/25
ADD 2

SOC 443
EMPL 304
ECOFIN 849
EDUC 275
JEUN 164
CODEC 859
IA 75

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9936/25
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") - <i>Orientamento generale</i> - <i>Dichiarazione della delegazione EE</i>

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della delegazione EE in relazione alla proposta in oggetto.

Dichiarazione dell'Estonia

Direttiva relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

L'Estonia sostiene l'obiettivo generale della direttiva sui tirocini di migliorare la qualità dei tirocini e l'accesso agli stessi. Tuttavia, esprimiamo preoccupazione per il discutibile valore aggiunto della direttiva sui tirocini e per gli oneri amministrativi aggiuntivi.

La direttiva può incoraggiare i datori di lavoro a creare tirocini a scapito dei rapporti di lavoro e ridurre l'accesso dei giovani ai tirocini. L'ordinamento giuridico estone non riconosce i tirocinanti che lavorano con un contratto di lavoro. I tirocinanti che lavorano con un contratto di lavoro sono considerati dipendenti che fruiscono pienamente dei diritti dei lavoratori. L'Estonia ritiene pertanto che la direttiva non migliori affatto la situazione dei tirocinanti. Al contrario, potrebbe incoraggiare a trattare i tirocinanti in modo meno favorevole rispetto ad altri lavoratori.

Inoltre, l'Estonia nutre ancora preoccupazioni in merito alla chiarezza giuridica dell'articolo 8 della direttiva per quanto riguarda il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori nelle procedure giudiziarie. Secondo il testo dell'articolo 8, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di due situazioni diverse. Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori:

- 1) *siano in grado di avviare* [...] qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla [...] direttiva;
- e
- 2) *siano in grado di agire* [...] per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla [...] direttiva [...].

Secondo la nostra comprensione, la seconda situazione (*siano in grado di agire [...] per conto di un tirocinante o a suo sostegno*) significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari (tale uso dell'espressione *a suo sostegno* è stato negoziato nel quadro degli strumenti di diritto civile, ad esempio la direttiva anti-SLAPP). Tuttavia, non ci è chiaro cosa significhi la prima situazione, se non significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari e se è disciplinata come un obbligo distinto.

Secondo la formulazione della disposizione, lo Stato membro dovrebbe garantire che i rappresentanti dei lavoratori, che non agiscono in qualità di rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari, possano partecipare a tali procedimenti. Il codice di procedura civile estone non prevede tale possibilità e tale nuovo obbligo settoriale interferirebbe con l'autonomia procedurale di uno Stato membro e non può essere l'obiettivo del diritto dell'Unione.

Nel corso dei negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea abbiamo chiesto chiarimenti su cosa si intenda con *siano in grado di avviare [...] qualsiasi procedura giudiziaria [...] per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*, ovvero se significhi qualcosa di diverso dalla rappresentanza o dalla consulenza nei procedimenti giudiziari; abbiamo avanzato proposte di formulazione per l'articolo 8, nonché una proposta di formulazione del considerando.

Secondo la nostra comprensione della proposta della Commissione, al fine di conformarsi alla prima situazione di cui all'articolo 8 (*Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori siano in grado di avviare [...] qualsiasi procedura giudiziaria [...] pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*), gli Stati membri non sono tenuti a modificare il loro codice di procedura civile.

Dato che il testo della direttiva consente un'interpretazione diversa, osserviamo che l'Estonia interpreta la prima situazione disciplinata dall'articolo 8 in modo tale da non dovere modificare il proprio diritto procedurale per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8. Sarebbe sufficiente che, secondo il diritto procedurale estone, il tirocinante possa utilizzare i rappresentanti dei lavoratori come rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari (seconda situazione di cui all'articolo 8).

Sulla base di quanto precede, l'Estonia non è in grado di sostenere la direttiva.
